



## COMUNE DI SALEMI

**OGGETTO: Verbale operazioni di verifica della congruità delle offerte per la procedura di assegnazione della gestione del depuratore comunale.**

### **SEDUTA N. 4 DEL 27.10.2015**

Il giorno 27 Ottobre 2015 alle ore 9:30 dopo aver sentito in data 23/10/2015 la Ditta IDROLAB, ed avendo questa confermato sostanzialmente quanto precedentemente scritto nelle giustificazioni e precisazioni di cui al prot. 18614 del 14 Settembre, prot.18820 del 17 Settembre e prot. 20891 del 09 Ottobre, si evidenzia in merito all'offerta della stessa quanto di seguito specificato.

Si premette altresì che il ruolo di quest'organo, per costante giurisprudenza e pareri dell'ANAC, è quello di verificare in questa fase che l'offerta, in via generale e non nelle singole voci, sia attendibile e possa dare vita ad una corretta ed efficace esecuzione contrattuale. ( Vedasi TAR Roma Sez. 3 n. 4985/2011 – TAR Brescia Sez. 2 n. 693/2011 – TAR Napoli Sez. 8 n. 1888/2011 – CONSIGLIO di STATO Sez. 4 n. 3146/2009).

Questa Commissione però non disconosce altresì quanto previsto dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 184/2011 laddove definisce la normativa vigente riferita all'anomalia delle offerte quale normativa volta a garantire la tutela della concorrenza e pertanto quale strumento volto a verificare nel concreto il principio della par condicio tra i partecipanti alla gara.

In concreto l'offerta appare, lette le giustificazioni, le precisazioni e sentita la Ditta, apparentemente idonea a poter garantire la prosecuzione del servizio agli standard in essere.

Non è molto chiara la parte inerente la definizione delle spese vive del servizio e la stima delle singole voci che le costituiscono.

Anche le economie di scala per la vicinitas di un altro appalto simile nel Comune di Gibellina non sono meglio chiarite e scontano una circoscrizione temporale in quanto lo stesso appalto a Gibellina terminerà dopo circa soli sette mesi dall'inizio di questo appalto, considerazione soggetta a ridursi qualora approfondimenti procedurali procrastinassero il momento dell'aggiudicazione.

Il problema che resta sotteso al procedimento in essere riguarda la differenziazione tra il costo del personale che la Stazione Appaltante non ha previsto ribassabile, la clausola sociale di mantenimento prevista nel bando e le dichiarazioni della Ditta IDROLAB dalle quali emerge incontrovertibilmente che ogni spesa, generale e non, l'utile di impresa, la remunerazione dei mezzi, gli eventuali imprevisti ricadano nella quota che il Comune ha previsto per il personale, non soggetta a ribasso.

Questa Commissione in questa fase ha anche ben chiaro quanto stabilito dal Consiglio di Stato Sez. 4 nella Sentenza n. 1451/2009, nella quale il Supremo Organo non consente alla Ditta di poter riallocare le risorse rispetto a quanto originariamente enunciato dalla stessa: Infatti, laddove nell'offerta la Ditta IDROLAB dice di annullare tutte le voci ribassabili senza null'altro eccepire, mantenendo solo le voci per la sicurezza e per il personale, entrambe non sottoposte a ribasso dalla stazione appaltante, la stessa poi, NELLE GIUSTIFICAZIONI DELL'ANOMALIA, opera indirettamente una diversa allocazione dei costi che vengono stornati da quelli del personale, e dirottati in parte a coprire altri costi (generali e per il funzionamento del servizio) ed in parte a garantire l'utile d'impresa.

Detto questo pertanto emergono alcuni dubbi che è opportuno definire prima di procedere alla dichiarazione di effettiva sostenibilità dell'offerta.

Questi riguardano in principal modo i costi stabiliti dalla Stazione Appaltante quali costi del personale non ribassabili, le ragioni di quella loro quantificazione e il coordinamento degli stessi con la clausola sociale di subentro del Bando.

In ragione di ciò si chiede al RUP di relazionare quest'Organo sul predetto quesito.

Questa Commissione però non può non evidenziare alcune ulteriori problematiche emerse in sede di valutazione dell'anomalia delle offerte e ritiene opportuno inoltrare in merito alle stesse apposito quesito all'ANAC.

- 1) Presenza di una clausola di salvaguardia non in linea con la quantificazione del costo del personale;
- 2) Previsione di un costo del personale non soggetto a ribasso predeterminato su un valore non minimo in violazione dell'art. 82 comma 3 bis del D.Lgs 163/2006;
- 3) Ammissione in contrasto con quanto previsto dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 2015 di una Ditta che non ha inserito nell'offerta economica i costi interni per la sicurezza del lavoro.

Questi elementi se pur non di competenza diretta della Commissione potrebbero essere considerati come elementi idonei a produrre effetti distorsivi nel procedimento di gara e quindi idonei ad un annullamento in autotutela della stessa con la riformulazione del Bando con criteri ritenuti legittimi, così come previsto dal Consiglio di Stato Sez. 5 n. 2343/2012.

Si chiede al Responsabile Unico del Procedimento una valutazione attenta degli aspetti evidenziati e delle loro conseguenze.

Si procede ad indicare il testo dei quesiti da sottoporre all'ANAC:

“Questa Stazione Appaltante sta procedendo ad aggiudicare il “SERVIZIO PER LA GESTIONE, SUPERVISIONE E DIREZIONE DEL PROCESSO DI CONDUZIONE, CON DELEGA DI RESPONSABILITA', DEI 4 IMPIANTI DI DEPURAZIONE REFLUI CITTADINI, DELLE 6 STAZIONI DI SOLLEVAMENTO E DELLA DISCARICA CHIUSA DI C/CUBA”.

Ci troviamo nel sub procedimento di valutazione dell'anomalia dell'offerta.

Con Determinazione Sindacale n. 86 del 06.10.2015 è stata nominata una apposita Commissione per la valutazione dell'anomalia delle offerte.

In sede di valutazione dell'anomalia sono emersi dei problemi che vogliamo sottoporre alla vostra attenzione.

1° quesito:

- Nel caso di verifica incidentale di elementi o vizi all'interno del Bando e delle offerte dei concorrenti, quali sono i poteri della Commissione per la valutazione dell'anomalia delle offerte?

Interviene in via diretta o si limita a trasmettere una relazione sugli stessi al RUP affinché lo stesso provveda o istruisca il relativo procedimento?

2° quesito:

- La Stazione Appaltante ha previsto un costo del personale predeterminato non soggetto a ribasso.  
E' legittima questa predeterminazione, considerato anche che non è ai minimi, richiamando quanto previsto dalla vs Delibera n. 97/2012 e dall'art. 82 comma 3 bis del D.Lgs. 163/2006?

3° quesito:

- La Ditta concorrente può, in sede di giustificazione dell'anomalia, a fronte di un ribasso del 100%, senza null'altro eccepire in sede di offerta, utilizzare le somme previste dal Bando per il personale e non soggette a ribasso, per coprire ogni altro costo previsto ed il relativo utile d'impresa?

4° quesito:

- E' da considerarsi legittima un'offerta che non ha al suo interno la predeterminazione dei costi interni per la sicurezza del lavoro, se pur in assenza di specifica previsione nella lex specialis?

5° quesito:

- Nel caso di risposta negativa alla domanda precedente cosa può fare la Stazione Appaltante, visto che il procedimento di gara non si è ancora concluso?

6° quesito:

Può il RUP in autotutela, evidenziati e riconosciuti i vizi di cui sopra, procedere all'annullamento del Bando?

Alla luce di ciò, in attesa delle risposte del RUP e dell'ANAC, la seduta viene dichiarata chiusa e aggiornata successivamente con convocazione formale.

## I MEMBRI DELLA COMMISSIONE

1. F.to Riccardo Masoni
2. F.to Paola D'Aguanno
3. F.to Giuseppe Placenza

Membro verbalizzante

4. F.to Maria Rosa Romano